



# COMUNE DI PEIO

## Provincia di Trento

### VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 61 DEL 22.05.2018

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA PERSONA DEL SEGRETARIO COMUNALE GASPERINI DOTT. ALBERTO.

L'anno Duemiladiciotto, addì Ventidue, del mese di Maggio, alle ore 09:30, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

DALPEZ ANGELO	SINDACO	Presente
MORESCHINI PAOLO	VICESINDACO	Presente
FRAMBA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
MARINI VIVIANA	ASSESSORE	Presente
PRETTI MAURO	ASSESSORE	Assente

Presenti: n. 4

Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dalpez Angelo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA PERSONA DEL SEGRETARIO COMUNALE GASPERINI DOTT. ALBERTO.**

Premesse:

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39).

Il Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o responsabile del trattamento di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un’ autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a).

Le suddette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39” (art. 37, paragrafo 5).

Le disposizioni prevedono che “un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione (art. 37, paragrafo 3).

Il Comune di Peio è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lett. a) del RGPD.

Per queste ragioni si propone di procedere alla nomina avvalendosi di un proprio dipendente individuandolo nella figura del Segretario Comunale Gasperini dott. Alberto.

Ciò premesso,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
- il Testo Unico delle Leggi Regionali degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 27 aprile 2016;
- la Legge Regionale n. 10/2014 avente ad oggetto “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web”.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale, espresso ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Evidenziato che non è necessario ottenere il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, in quanto il presente atto non ha riflessi contabili.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. Di designare quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Peio il Segretario Comunale Gasperini dott. Alberto.
2. Di dare atto che il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1 del RGPD è incaricato a svolgere, in piena autonomia ed indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
  - a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni di legge nazionali o dell’Unione Europea relative alla protezione dei dati;
  - b) Sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni di legge nazionali o dell’Unione Europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione di dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD;

- d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - e) Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  - f) Fornire un servizio costante e continuo di supporto e consulenza al personale dipendente.
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

## S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E I.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPREG. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Peio, 22/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GASPERINI dott. ALBERTO

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to DALPEZ ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GASPERINI dott. ALBERTO

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **24/05/2018** al giorno **03/06/2018**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GASPERINI dott. ALBERTO

### **CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e i., **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GASPERINI dott. ALBERTO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Peio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GASPERINI dott. ALBERTO